

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-642 del 06/02/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. CAMPOGRANDE n. 26. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-669 del 06/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. CAMPOGRANDE N. 26. MODIFICA SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 9/6/2016 n. 1741 con la quale è stata adottata l'A.U.A. richiesta dalla Ditta PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L. per l'attività di "prospezioni geologiche e commercio macchinari/attrezzature geotecniche, geofisiche e geognostiche" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Calendasco con Prov. Unico del 14/6/2016 prot. n. 4786. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Calendasco;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTE:

- l'istanza della Ditta PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con nota del 19/09/2017, prot. n. 7012 (acquisita agli atti il 21/09/2017 con prot. n. 11639), per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata e per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con nota del 16/11/2017, prot. n. 8536 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14394);

PRESO ATTO che

- le modifiche, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, consistono nell'installazione di un nuovo impianto di aspirazione e filtrazione dei vapori derivanti dall'attività di utilizzo di macchine utensili, denominata "E3";
- le acque reflue domestiche vengono trattate mediante un sistema costituito da n° 3 fosse Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 12 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro batterico anaerobico recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Calendasco;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- relazione tecnica del 11/01/2018, prot. n. 345 del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, con la quale viene espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera, parere favorevole con prescrizioni;
- parere favorevole espresso dal Comune di Calendasco con nota del 01/12/2017, prot. n. 8904 (acquisito agli atti in pari data con prot. n. 15145), riguardante le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- il parere favorevole espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera, dall'Azienda USL con nota del 10/01/2018, prot. n. 1716 (acquisito agli atti in pari data con prot. n. 263);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PAGANI GEOTECHNICAL EQUIPMENT S.R.L.** (C. FISC. 0098044033) per l'attività di "prospezioni geologiche e commercio macchinari/attrezzature geotecniche, geofisiche e geognostiche" svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco, Loc. Campogrande n. 26 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Calendasco;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA

Portata massima	1200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: materiale particolato	10	mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 GAS DI SCARICO VEICOLI

Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m

EMISSIONE N. E3 MACCHINE UTENSILI

Portata massima	10500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: materiale particolare	10	mg/Nm ³
di cui: Nebbie di oli	5	mg/Nm ³

- a) l'aspirazione dei gas di scarico dei veicoli deve avvenire mediante apposite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno tramite l'emissione E2;
- b) i camini di emissione E1 ed E3 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie di olio**;
- d) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particolare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) non deve essere superato un consumo massimo mensile di prodotti per saldatura pari a 40 kg/mese;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, **il gestore può non effettuare autocontrolli annuali a detta emissione a condizione che** i consumi mensili del materiale di saldatura utilizzato, validati dalle fatture di acquisto, vengano annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) il termine ultimo di messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E3 è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- i) il termine ultimo di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E3 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) in sede di messa a regime degli impianti dovranno essere effettuati tre campionamenti ad E3, in tre giornate diverse, in un periodo di 10 giorni ed i risultati dovranno essere trasmessi agli Enti preposti entro un mese dal termine della messa a regime;
- k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, al Comune interessato ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta

comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel Rio Calendasco, le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere presente il filtro percolatore anaerobico già previsto nelle prescrizioni impartite con l'A.U.A. richiamata in premessa;
- b) il numero degli A.E. (Abitanti Equivalenti) serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato;
- c) il filtro percolatore deve rispettare quanto indicato al punto 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003; è indispensabile la presenza di botole le cui dimensioni e posizioni consentano le necessarie operazioni di svuotamento e contro-lavaggio del filtro;
- d) il pozzetto di ispezione posto a monte dell'immissione dello scarico nella cunetta stradale deve risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
- e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia del sistema di trattamento; in particolare dovranno essere costantemente asportati i fanghi dalle fosse Imhoff e previsto il controlavaggio del filtro al fine di garantire una corretta efficienza di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Calendasco e all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo** che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- l'area cortilizia scoperta non dovrà essere interessata né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente sostanze inquinanti;

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Calendasco sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto a far data dalla messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E3;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.